



# COMUNE DI COSTA MASNAGA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 28/09/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI IN MODALITÀ A DISTANZA

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di Settembre alle ore 19:30, SALA DEL CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l'elenco degli affari da trattare, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
PANZERI SABINA	SI
POZZI CRISTIAN	SI
BONACINA UMBERTO PRIMO	SI
DONGHI SIMONE	SI
MOLTENI ANDREA	SI
REDAELLI PAOLO	SI
ANZANI BRUNO	--
BIANCO ANDREA	SI
TURATI ROBERTA	SI
BESANA MIRKO	SI
CAZZANIGA ANNA	SI
SOLA GIUSEPPINA	SI

Presenti n° 11 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA,

Assume la presidenza , PANZERI SABINA.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 28.09.2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI IN MODALITÀ A DISTANZA**

### **IL SINDACO PRESIDENTE**

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione e fa presente che con la presente deliberazione si propone l'approvazione di un regolamento disciplinante lo svolgimento dei Consigli comunali e delle commissioni consiliari a distanza. Il Sindaco prosegue spiegando che, essendo ad oggi una possibile modalità di svolgimento delle sedute, si è ritenuto opportuno disciplinarle in modo da offrire anche questa possibilità, ove necessario.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la Relazione del Sindaco;

**ATTESO** che il Sindaco Presidente ha dichiarato aperta la discussione;

**UDITI** gli interventi dei Consiglieri Comunali;

**ATTESO** che il Sindaco Presidente ha dichiarato chiusa la discussione;

**VISTI** gli artt. 37, 38, 42 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplinano rispettivamente funzionamento, composizione e attribuzioni del Consiglio Comunale;

**VISTO** l'art. 15 dello Statuto Comunale sul funzionamento del Consiglio comunale e gli artt. 12 e 13 dello stesso relativi alle Commissioni consiliari che nulla prevedono in merito alle sedute a distanza;

**VISTO** altresì il Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari che, parimenti, nulla prevedono in merito alle sedute a distanza;

**RITENUTA** la competenza del Consiglio in materia di disciplina del proprio funzionamento, in base al principio generale dell'ordinamento secondo il quale ciascun organo, ove non previsto in tutto o in parte in altra fonte di produzione del diritto, disciplina da sé il proprio funzionamento;

**RILEVATO** che le moderne tecnologie possono consentire (anche) lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audio conferenza, videoconferenza e teleconferenza;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 3 bis, l. n. 241 del 1990: "Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati";

- l'art. 12 comma d.lgs. n. 82 del 2005 ai sensi del quale "Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la

realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)”

- il citato art 12 comma 3 bis del d.lgs. n. 82 del 2005 a norma del quale: “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo”;

-l'art. 41 comma 1 del d.lgs. n. 82 del 2005 che recita “Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis.”;

**VISTO** il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato nr. 00571 del 10/03/2020, che nel legittimare lo svolgimento delle proprie sedute in remoto afferma quanto segue: “Tale conclusione risulta peraltro in linea con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. 8 marzo 2020 (...), nella parte in cui stabilisce che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto», ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, D.P.C.M. 9 marzo 2020. Altre disposizioni di legge sono la chiara dimostrazione di un indirizzo legislativo volto a potenziare il ricorso agli strumenti telematici”;

**RICHIAMATO** più complessivamente il capo I, sezione III, del Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) inerente all'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali;

**ATTESO CHE** in base a tale norma pare corretto affermare che:

- la disposizione succitata è la prima ed unica “norma statale” che disciplina specificamente la fattispecie delle sedute di Consiglio e Giunta effettuate in remoto, mediante videoconferenza;

- essa, con la clausola di salvezza espressa “i consigli e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza”, consolida con disposizione statale ex post la competenza regolamentare degli enti in materia, ma al contempo anche il potere regolamentare ordinario ed a regime sulla stessa fattispecie;

- in particolare, l'enunciato linguistico “i consigli e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza” si interpreta nel senso che “i consigli e le giunte che ANCORA non abbiano...” giacché è contrario a ragionevolezza che la disciplina adottata prima del Decreto-legge la si ritenga legittima, mentre non sia più possibile adottarla ora che la disposizione di rango statale lo prevede, consolidandola nell'ordinamento;

- che sia possibile adottare un regolamento e che tale regolamento sia dunque svincolato dalla peculiare conformazione che caratterizza invece la disciplina emergenziale;

**VISTO** che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - ha interpellato l'Avvocatura Generale dello Stato al fine di verificare se, alla luce delle norme vigenti, gli Enti Locali possano disciplinare le proprie riunioni in modalità mista o in videoconferenza, anche successivamente al termine dell'emergenza sanitaria;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato, richiamato nella circolare del Ministero dell'Interno n. 33 del 19.4.2022;

**VISTO** altresì che la Prefettura di Lecco, con nota prot. n. 19609 del 20.4.2022, ha confermato i pareri sopra richiamati;

**RITENUTO** di poter disciplinare autonomamente la materia, anche a regime, con apposito regolamento approvato dall'organo collegiale che preveda altresì che le sedute si svolgano completamente in remoto, con tutti i soggetti legittimati a partecipare a distanza (sindaco e segretario compresi);

**RITENUTO**, pertanto, di dover adottare una disciplina diretta ad assicurare maggior flessibilità al funzionamento telematico dell'Organo;

**VISTO**, pertanto, il documento allegato contenente la disciplina di cui sopra (Allegato n. 1);

**CONSIDERATO** che:

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;

- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

**RITENUTA** la liceità di una disposizione che preveda la possibilità che la riunione dell'Organo si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti;

**RITENUTO**, in particolare, necessario che:

- sia consentito al Sindaco/Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; tutti i componenti dell'organo collegiale debbono avere accesso a strumenti di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza;

**RITENUTO** che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in remoto, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione ai Consiglieri circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dal Sindaco;

**VISTO** il parere favorevole dalla Commissione Consiliare Affari Generali, Istituzionali, Economico-Finanziari;

**ACQUISITO**, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio affari generali;

**VISTI** altresì:

-il D. Lgs. n. 267/2000;

-il vigente Statuto comunale;

**CON VOTI** favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge;

**CON** separata votazione unanime favorevole, espressa con le modalità e le forme di legge ai fini dell'immediata eseguibilità;

#### **DELIBERA**

- 1. DI APPROVARE** la disciplina di funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari in modalità a distanza, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato n. 1);
- 2. DI DEMANDARE** all'Ufficio Segreteria l'attuazione amministrativa della presente deliberazione;
- 3. DI DISPORRE**, ai sensi dell'Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, la pubblicazione della presente Deliberazione all'Albo on line, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune;
- 4. DI DARE ATTO** che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente", alla voce "Provvedimenti organi indirizzo politico", in attuazione del D.lgs. n. 33/2013, in materia di trasparenza amministrativa;
- 5. DI DICHIARARE**, con successiva, separata ed unanime votazione favorevole, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di procedersi con quanto deliberato.

La seduta è tolta alle ore 20.46.



### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla Regolarità Tecnica della proposta **n.ro 819 del 24/09/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **PANZERI SABINA** in data **28/09/2022**

---

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
**PANZERI SABINA**

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA**

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1076**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **PANZERI SABINA** attesta che in data 04/10/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.